

**RETTIFICHE****Rettificazione delle modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 103 del 19 aprile 1997)*

Pagina 2, articolo 29, paragrafo 2, lettera c):

*anziché:* «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale.»

*leggi:* «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni delle Comunità europee.»

---

**Rettificazione delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 103 del 19 aprile 1997)*

Pagina 7, articolo 35, paragrafo 2, lettera b):

*anziché:* «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alla lettera a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale.»

*leggi:* «su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alla lettera a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni.»

---